



**CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
III^a SEZIONE**

RIUNIONE VENERDÌ 17 APRILE 2015

- 1. Ricorso A.C.F. FIRENZE A.S.D.** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Graphistudio Tavagnacco/Firenze A.S.D. del 28.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 19.3.2015)
- 2. Ricorso A.S.D. CITTA' DI SORA** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Città di Sora/Città di Falconara del 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 585 del 24.3.2015)
- 3. Ricorso FONDI CALCIO S.R.L.** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Rinaldi Giuseppe seguito gara Fondi/Nuorese del 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell'8.4.2015)
- 4. Ricorso F.C. FRANCAVILLA** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a €300,00
avverso la sanzione dell'ammenda di €600,00 inflitta alla reclamante seguito gara Francavilla/Bisceglie 1913 Don Uva del 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 25.3.2015)
- 5. Ricorso 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell'ammenda di €1.700,00 inflitta alla reclamante seguito gara VirtusVecom/Seregno Calcio del 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)
- 6. Ricorso U.S.D. SAN SEVERO** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Palmieri Costanzo a 3 giornate effettive di gara.
avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al sig. Palmieri Costanzo seguito gara del Campionato Nazionale Juniores, San Severo/L'Aquila Calcio 1927 del 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 25.3.2015)
- 7. Ricorso A.S.D. GIORGIONE CALCIO 2000** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Vio Gianmarco a 3 giornate effettive di gara.
avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Vio Gianmarco seguito gara Giorgione Calcio 2000/Legnago Salus del 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il

Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del
30.3.2015)